

**R.G. 9/2021 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
(LA PLACA DORIANA)**

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6/10/2021;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata da La Placa Doriana in data 9/6/2021;

richiamato, quanto al giudizio sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e sulla completezza della documentazione, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., depositato il 21/6/2021;

rilevato che la proposta, a fronte di un monte debitorio di € 80.693,56, prevede le seguenti percentuali di soddisfacimento:

100% per i creditori in prededuzione (OCC e Avv. Carmelo Salamone);

14,128% per gli altri creditori (Agenzia delle Entrate, Inail, Camera di Commercio, INPS e Riscossione Sicilia);

rilevato che la proposta prevede il pagamento mensile, per la durata di 60 mesi, di una rata pari a complessivi € 200,00, di cui € 100,00 a carico della proponente La Placa Doriana ed € 100,00 derivanti dalla finanza esterna, e, segnatamente, garantiti [REDACTED] della debitrice, [REDACTED] (il quale, in ipotesi di impossibilità della figlia di provvedere al pagamento della propria rata, si è impegnato a coprire anche quest'ultima);

osservato che le rate risultano analiticamente indicate nelle pagine 12 e ss. della relazione particolareggiata dell'OCC, Avv. Ettore Volpe;

considerato che la proposta è stata approvata dal 72,914% del ceto creditorio, e che, pertanto, è stata superata la soglia prevista dall'art. 11 comma 2 L. n. 3/2012;

rilevato che l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori la relazione sul voto e sul raggiungimento della predetta percentuale, allegando il testo dell'accordo, come prescritto dall'art. 12 comma 1. L. cit.;

osservato che, nel termine di cui all'art. 12 comma 2 L. cit., non è pervenuta alcuna contestazione;

considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Avv. Ettore Volpe, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

P.Q.M.



omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da La Placa Doriana;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Avv. Ettore Volpe, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore proponente ed al Professionista Avv. Ettore Volpe.

Palermo, 12 ottobre 2021.

Il Giudice delegato
Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

